



Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

Alla Soprintendenza ABAP del Molise
Rappresentante Unico abilitato delle
Amministrazioni Statali ai sensi dell'art. 14
c.4 del D.Lgs. 127/2016, giusta nota di
nomina della Prefettura n. 70032 28/10/2024.

Rif. nota PEC del 07/03/2025
(ns. prot. 2587 del 07/03/2025)

OGGETTO: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp in località Santa Chiara del Comune di **Guglionesi** (CB).

Proponente: **MAG UMBRIA MOLISE SRL**.

CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate dalla ditta con pec del 05/02/2022 a seguito del parere negativo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 di cui alla nota n. 13358 del 12/12/2024 della Soprintendenza ABAP del Molise.

In riscontro alla nota indicata a margine, relativa alle osservazioni formulate dalla ditta a seguito del parere negativo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 di cui alla nota n. 1956 del 21/02/2025, si relaziona quanto segue.

La ditta, innanzitutto, rileva nuovamente che il contesto vallivo in cui si inserisce il progettato impianto è dominato da un'antropizzazione di tipo industriale per la presenza del nucleo industriale di Termoli, costituito da diversi capannoni. Quest'aspetto risulta ben noto a questa Soprintendenza che da anni sta cercando di salvaguardare i valori paesaggistici delle colline di versante, rispetto al contesto vallivo-pianeggiante effettivamente occupato da manufatti industriali.

L'impianto, infatti, si inserisce sulle prime pendici del più ampio versante su cui, a distanza di qualche chilometro, si erge il nucleo antico di Guglionesi.



Figura 6_ Fotoinserimento del progetto nel contesto comprendente impianti fotovoltaici esistenti ed in esercizio ed impianti in fase di realizzazione

La ditta, invece, proprio in forza della presenza dei manufatti industriali nella valle, sostiene comunque che i versanti costituiscano “ ... un luogo in grado di assorbire senza traumi i segni di nuova realizzazione”, quando, invece, è proprio la ditta stessa con il suo fotorender a dimostrare il contrario. Infatti l’impianto rappresentato nel fotorender non è assimilabile a nessun elemento antropico presente sul versante.

Per quanto riguarda la presenza del bosco sulle particelle oggetto di intervento, la ditta sostiene che le stesse non ricadono nelle aree classificate come tali all’interno del portale del sitap. E’ ben noto a tutti che tale portale, realizzato diversi anni addietro, non contempli tutte le aree boscate, che invece, allo stato attuale, possono essere rilevate da fotointerpretazione satellitare, come ad esempio riportati sui portali di altre regioni. Sta di fatto che l’effettiva presenza del bosco era presente anche quando è stata presentata l’istanza di PAUR in data 17/11/2023 e che l’effettivo accertamento della presenza dello stesso bosco, anche se avvenuto nel 2025, non può non essere tenuto in considerazione. La ditta, infatti, sostiene che l’accertamento della presenza del bosco equivalga all’apposizione di vincolo paesaggistico a posteriori dell’istanza di PAUR, e pertanto non opponibile alla stessa. Tale osservazione non può essere presa in considerazione, proprio perché la presenza del bosco è tutelata ex lege dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Questa Soprintendenza, inoltre, ha chiaramente esplicitato nel proprio parere che non è possibile eliminare la componente boscata del paesaggio per quanto disposto dall’art. 55 delle NTA del piano paesistico, oltre al disposto degli artt. 20 e 21 del RD 1126 del 16/05/1926, ancora in vigore, che permette la possibilità della sostituzione delle aree boscate solamente con aree coltivate.

Nonostante dopo due attestazioni della presenza del bosco, sia da parte dei Carabinieri Forestali che da parte del Servizio regionale competente, la ditta sostiene ancora una volta che l’impianto non ricade nelle cosiddette “aree non idonee” individuate dalla DGR 187/2022, quando invece al punto 1.4 tali territori sono chiaramente dichiarati *inidonei*.

La ditta, inoltre, non riconosce nemmeno l’ulteriore disposizione di inidoneità, di cui al punto 1.2 della citata DGR 187/2022, delle aree classificate da valori eccezionali dal piano paesistico, come quelle del caso in esame, per arrivare a sostenere, invece, che l’area sia classificata come idonea per quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

Anche l’ulteriore elaborato “Analisi percettiva” prodotto dalla ditta insieme alle proprie osservazioni, non risulta utile a dimostrare la realizzabilità dell’impianto. Anzi, lo stesso elaborato mostra una completa visibilità dell’impianto che risulterebbe fortemente percepibile in quanto non raffrontabile per estensione a nessun segno antropico sul versante, anche in lontananza dalle strade panoramiche in territorio di Portocannone.

In definitiva le osservazioni della ditta sono completamente da rigettare per quanto sopra rappresentato, pertanto resta confermato il parere negativo formulato da questa Soprintendenza.

Si ricorda infine che il parere di questa Soprintendenza rilasciato ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, oltre che essere obbligatorio è anche vincolato, così come ribadito dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 8038/2023.

Per la tutela paesaggistica
Ing. Domenico Fornaro

La Soprintendente
Dott.ssa Dora Catalano